

AS1715 – FRIULI VENEZIA GIULIA - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID-19

Roma, 20 ottobre 2020

Regione Friuli Venezia Giulia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di esprimere il proprio parere relativamente alla Delibera di Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 779 del 29 maggio 2020, recante *"Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 12 marzo 2020 n. 3, recante misure a sostegno delle attività produttive. Approvazione definitiva"*, riguardo alla Delibera di Giunta regionale n. 995 del 3 luglio 2020, recante *"Estensione delle attività ammesse a contribuzione già individuate con Delibera n. 779/2020"*, nonché ad ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e conseguente.

La Delibera n. 779/2020, portata all'attenzione dell'Autorità con segnalazione pervenuta il 24 agosto 2020, riconosce, in un unico articolo, il diritto a ricevere i contributi a fondo perduto stanziati dalla Regione alla condizione che *"le strutture ricettive turistiche e gli esercizi commerciali oggetto di contributo devono avere sede legale e sedi operative sul territorio regionale, e le attività di prestazione di servizi alla persona devono essere svolte sul territorio regionale medesimo"*. Essa costituisce attuazione dell'articolo 5 della L.R. n. 3/2020, recante *"Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* che, sulla base della sola presentazione della domanda, permette di concedere contributi a imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, nonché a favore di artisti e liberi professionisti. Tale previsione è ribadita all'articolo 2, comma 2, dell'Allegato alla delibera stessa.

Il Decreto Direttoriale n. 1384 del 4 giugno 2020 ha stabilito che i contributi venissero concessi ed erogati secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda fino al 26 giugno 2020, nei limiti delle risorse disponibili.

Con Delibera n. 995 del 3 luglio 2020, la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato ulteriori categorie di attività colpite dalla crisi prodotta dal Covid-19 e ha rivalutato l'entità del contributo per alcuni operatori, dando *"atto che, trattandosi di una sostanziale prosecuzione della linea contributiva di cui alla deliberazione 779/2020, i criteri e modalità approvati con suddetta deliberazione sono da intendersi integralmente richiamati e applicabili anche al procedimento contributivo a favore delle ulteriori attività produttive individuate con l'allegato alla presente deliberazione"*. Conseguentemente, tale Delibera ha individuato una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande, compresa tra il 7 e il 15 luglio 2020.

L'Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Le menzionate Delibere integrano un profilo di restrittività, con ciò ponendosi in contrasto con i principi di concorrenza. Infatti, limitare la concessione di un beneficio economico soltanto alle imprese che abbiano non solo la sede operativa, ma anche legale, in un dato territorio, comporta l'indebita esclusione di imprese che, pur avendo sede legale fuori regione, sono comunque operative nel territorio e in grado quindi di "restituire" al tessuto economico regionale i frutti del beneficio ricevuto.

Occorre precisare che una simile restrizione deriva non già dalla L.R. n. 3/2020 – di cui le menzionate Deliberazioni di Giunta costituiscono attuazione –, bensì dalla Delibera n. 779/2020, espressamente confermata dalla Delibera n. 995/2020, che rinnova la previsione dei requisiti territoriali legati alla sede operativa e legale.

Si tratta di un profilo più volte censurato dall'Autorità in precedenti interventi di *advocacy*, in cui è stato evidenziato che tali requisiti territoriali costituiscono *"un freno ingiustificato e artificioso allo sviluppo dimensionale delle imprese"* e che la previsione di un requisito legato alla sede legale appare idoneo a escludere operatori con sede legale e/o altre sedi operative fuori dalla regione interessata, *"producendo una compartimentazione a livello di mercato limitata agli ambiti regionali"*. Al tempo stesso, l'Autorità ha ritenuto giustificabile, sul piano *antitrust*, che, *"in un'ottica di rispetto dei limiti di competenza territoriale, gli enti concedano l'utilizzo dei propri fondi ... a favore esclusivamente di imprese operanti nel territorio (...), purché, ovviamente, ciò non costituisca una barriera all'ingresso"* di soggetti che operano in ambito regionale, pur avendo sede legale fuori dalla Regione¹.

¹ [Cfr. il parere motivato ex art. 21-*bis* AS1090 del 24 luglio 2013, "Regione Veneto. Modalità di utilizzo del fondo di garanzia", cui è seguito l'adeguamento della Regione interessata che ha eliminato il riferimento al requisito territoriale legato alla sede operativa, in Boll. n. 43/2013; il parere motivato AS920 del 14 marzo 2012, "Regione Abruzzo – Disposizioni di attuazione per la concessione dei

In definitiva, le Delibere nn. 779/2020 e 995/2020, nella misura in cui riconoscono contributi pubblici unicamente agli operatori economici aventi sia sede legale che sede operativa nel territorio della regione, appaiono idonee a limitare indebitamente la platea dei soggetti che possono beneficiarne, in applicazione di criteri discriminatori su base territoriale, espressamente vietati dagli artt. 3, 41 e 117, comma 2, lett. e), Cost., dagli artt. 56 e 49 TFUE in materia di libertà di circolazione e stabilimento, nonché dalle norme di liberalizzazione intervenute proprio per sancire e tutelare la libertà di iniziativa economica, riconducibili agli artt. 10 e 12 del D.lgs. n. 59/10, che recepisce la c.d. Direttiva Servizi, e all'articolo 34 del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), in forza del quale "ogni misura adottata dai pubblici poteri e idonea a incidere sul libero gioco della concorrenza è giustificata solo ove si dimostri che la stessa è necessaria e adeguata rispetto alla finalità di interesse pubblico perseguita, nel senso che tale finalità non può trovare realizzazione attraverso misure alternative meno invasive".

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Friuli Venezia Giulia dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni. Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento della regione Friuli Venezia Giulia al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990 in materia di contributi economici per i danni prodotti dal Covid-19 riconosciuti soltanto a operatori con sede legale e operativa nel territorio della Regione.

Nella propria riunione del 13 ottobre 2020, l'Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente comunicazione, in merito alla Delibera di Giunta regionale n. 779 del 29 maggio 2020, recante "Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 12 marzo 2020 n. 3, recante misure a sostegno delle attività produttive. Approvazione definitiva", alla Delibera di Giunta regionale n. 995 del 3 luglio 2020, recante "Estensione delle attività ammesse a contribuzione già individuate con Delibera n. 779/2020", e a ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente

Tali atti, infatti, riconoscono l'erogazione di un contributo *una tantum* e a fondo perduto di importo variabile a seconda della tipologia di attività economica svolta, soltanto agli operatori aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, escludendo indebitamente gli operatori attivi in tale ambito ma aventi la sede legale fuori regione. Essi risultano, pertanto, idonei a limitare indebitamente la platea dei soggetti che potranno beneficiare del contributo pubblico, in applicazione di un criterio discriminatorio su base territoriale, in contrasto con gli articoli 117, comma 2, lett. e), Cost., nonché con gli obiettivi di liberalizzazione posti dagli articoli 56 e 49 TFUE in materia di libertà di circolazione e stabilimento, nonché con l'articolo 34 del D.L. n. 201/2011.

La Regione Friuli Venezia Giulia, ricevuto detto parere motivato il 20 ottobre 2020, con nota del 30 novembre u.s. ha unicamente espresso una complessiva critica al parere stesso, senza offrire alcuna giustificazione di interesse generale sottesa alla previsione del doppio requisito territoriale censurato che potesse essere idonea a superare i rilievi dell'Autorità ivi espressi.

Preso atto del mancato adeguamento dell'amministrazione al parere motivato dello scorso 13 ottobre ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 15 dicembre 2020, ha quindi disposto l'impugnazione davanti al TAR Friuli Venezia Giulia delle menzionate Delibere e di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e conseguente.